

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 35 DEL 22-06-2023

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DI TRATTO DI STRADA COMUNALE DENOMINATA LARGO CENCIO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER TUTTI I VEICOLI IN LARGO CENCIO DA LUNEDÌ 26 GIUGNO 2023 A DOMENICA 16 LUGLIO 2023 DALLE ORE 21:00 ALLE ORE 23:30

L'anno duemilaventitre addì ventidue del mese di giugno, il Sindaco Gilardi Franco

## **ORDINA**

LA CHIUSURA TEMPORANEA DI TRATTO DI STRADA COMUNALE DENOMINATA LARGO CENCIO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DA LUNEDÌ 26 GIUGNO 2023 A DOMENICA 16 LUGLIO 2023 DALLE ORE 21:00 ALLE ORE 23:30



PER TUTTI I VEICOLI IN LARGO CENCIO DA
LUNEDÌ 26 GIUGNO 2023 A DOMENICA 16 LUGLIO
2023 DALLE ORE 21:00 ALLE ORE 23:30

## IL SINDACO

RICHIAMATO l'art 1 commi 1 e 2 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285, in cui è stabilito che nella circolazione stradale e la sicurezza delle presone rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;

VISTA la richiesta di effettuare una manifestazione sportiva denominata "CENCIO'S LEAGUE";

CONSIDERATO che la suddetta Strada Comunale è ad alto scorrimento;

VISTO che alla suddetta manifestazione interverrà un congruo numero di persone in prevalenza famiglie, che parteciperanno alla manifestazione sportiva;

ATTESO che i Comuni in relazione alle esigenze della circolazione stradale o alle caratteristiche strutturali delle strade, ai sensi dell'art 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285, hanno la facoltà di regolamentare con apposita ordinanza, la circolazione dei veicoli nel territorio comunale, stabilendo gli obblighi, i divieti, le limitazioni di carattere temporaneo, nel pubblico interesse, tenendo conto anche degli effetti del traffico sulla circolazione, sulla salute e sul patrimonio ambientale e culturale;

SENTITO l'Ufficio di Polizia Locale che ha espresso parere favorevole;

VISTI gli artt 5 comma 3, 6 comma 4 lett b) e 7 del Vigente C.D.S. approvato con D.Lgs 30.04.1992 n. 285;

VISTO il Regolamento di attuazione del C.D.S. approvato con DPR del 16.12.1992 n. 495;

Visto l'art 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. LGS n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale

# ORDINA E DISPONE

Che dal giorno Lunedì 26 Giugno 2023 a Domenica 16 Luglio 2023 dalle ore 21:00 alle ore 23:30 e comunque dopo l'installazione della segnaletica d'obbligo in conformità alle disposizioni di Legge nella Via sottoindicata:

• <u>Istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli in Largo Cencio Lunedì 26</u> Giugno 2023 a Domenica 16 Luglio 2023 dalle ore 21:00 alle ore 23:30

## **DEROGHE**

Alla presente ordinanza possono derogare:

- 1. I RESIDENTI CHE DEVONO ACCEDERE AI PROPRI PASSI CARRABILI.
- 2. I VEICOLI DELLE FORZE DELL'ORDINE, DEI MEZZI DI SOCCORSO, DEI VIGILI DEL FUOCO, I MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE E I MEZZI DEL COMUNE DI STIMIGLIANO O COMUNQUE INCARICATI DA ESSO;

L'Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità verso terzi in ordine a sinistri che potessero verificarsi in conseguenza e comunque riconducibili alla predetta deroga e autorizzazione.

Sono esclusi dal presente provvedimento.

#### AVVERTE

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D. Lgs.30 Aprile 1992 n. 285 la presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Stimigliano, consultabile sul sito web istituzionale;

Ai sensi dell'art. 38 comma 2 D. Lgs. N° 285 del 30 Aprile 1992 n. 285 gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di istallazione di appositi segnali stradali e/o transenne;

Ai sensi dell'art. 13 comma 1della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge;

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 20 Marzo 1865 n. 2248 (all.E) e dell'art. 4 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro i termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

Ai contravventori delle suddette disposizioni, ove ne ricorra la necessità, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie, sarà applicata anche la sanzione accessoria della rimozione del veicolo.

Sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza la Polizia Locale e gli altri organi di cui all'art. 12 del D.Lgs 30 Aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. Franco Gilardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm/ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa